



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

AUDIZIONI SUL CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI

CAMERA DEI DEPUTATI

VIII COMMISSIONE – Ambiente Lavori Pubblici

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

al D.Lgs. 31 marzo 2023 n°36 Codice dei Contratti Pubblici

INTEGRATIVE AL DOCUMENTO UNITARIO PREDISPOSTO

DALLA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE

Roma, 28 novembre 2024

Art. 15 - Responsabile unico del progetto (RUP)

CODICE VIGENTE	CORRETTIVO	PROPOSTE
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.		6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto tecnico, legale e amministrativo , al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Allegato I.2 – Attività del RUP

All. I.02 – art. 3. Struttura di supporto		
CODICE VIGENTE	CORRETTIVO	PROPOSTE
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.		1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP, o singola per specifico intervento , e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi

		dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
		1-bis. In caso di comprovata necessità, la struttura di supporto, di cui all'articolo 15, comma 6, del codice, in relazione alle esigenze gestionali dell'opera da realizzare, può essere composta da liberi professionisti esterni, abilitati all'esercizio della libera professione ed iscritti nei rispettivi albi professionali.

Motivazione: La modifica, consente di colmare le ben note carenze di personale necessario per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, D.lgs 36/2023 (Principio di risultato)

Nello specifico l'incremento della percentuale dall'1 al 2 % trova giustificazione nel maggior carico di lavori e connessi adempimenti, legati al ciclo di vita degli appalti oggi ulteriormente aggravati per la gestione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), di cui al D.L- 6/5/2021, n°59, convertito con modificazioni dalla L.1/7/2021 n° 101

Il ricorso ai liberi professionisti richiamato al proposto Art. 1 bis dell'Allegato I.2 trova ulteriore motivazione nel principio di sussidiarietà costantemente ricoperto dal mondo delle professioni ordinistiche contribuendo ad un apporto di capitale umano qualificato per il conseguimento di un interesse generali qualificato

Art. 119 - Subappalto

PROPOSTA:

Estendere l'obbligo di iscrizione alla whitelist per tutti gli operatori economici incaricati di prestazioni in subappalto, anche per categorie e con settori, non rientranti tra quelle esposte a maggior rischio di infiltrazioni mafiose.

Questa modifica avrebbe duplice effetto, aumentare il numero degli operatori economici che si sottopongono volontariamente al controllo, e assicurare il rilascio dell'autorizzazione al subappalto nei termini stabiliti dall'art.119 del D.LGs. 36/2023 evitando il formarsi del silenzio assenso ovvero dell'inserimento della clausola di decadenza postuma che a volta è tardiva rispetto all'esecuzione della prestazione subappaltata.

Art. 125 - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo

art. 125 – comma 1		
CODICE VIGENTE	CORRETTIVO	PROPOSTE
Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle	Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento per i contratti di importo inferiore a 500 milioni di euro, al 15 per cento per i contratti di importo compreso tra i 500 milioni e i 5 miliardi di euro e al 10 per cento per i contratti di importo pari o superiore ai 5 miliardi di euro. L'anticipazione è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente, nel caso di appalti di lavori, alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. In	Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento per i contratti di importo inferiore a 500 milioni di euro, al 15 per cento per i contratti di importo compreso tra i 500 milioni e i 5 miliardi di euro e al 10 per cento per i contratti di importo pari o superiore ai 5 miliardi di euro. L'anticipazione è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente, nel caso di appalti di lavori, alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. In

prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.	caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento per i contratti di importo inferiore a 500 milioni di euro, fino al 20 per cento per i contratti di importo compreso tra i 500 milioni e i 5 miliardi di euro e fino al 15 per cento per i contratti di importo pari o superiore ai 5 miliardi di euro. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo	caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. L'anticipazione è dovuta anche per i contratti relativi a servizi di architettura e ingegneria ed altre prestazioni professionali tecniche. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento per i contratti di importo inferiore a 500 milioni di euro, fino al 20 per cento per i contratti di importo compreso tra i 500 milioni e i 5 miliardi di euro e fino al 15 per cento per i contratti di importo pari o superiore ai 5 miliardi di euro. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle
--	--	---

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	prestazioni. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
--	---	---

Motivazione: Si propone di estendere l'obbligo di corrispondere l'anticipazione del prezzo contrattuale anche agli affidatari dei servizi di architettura e ingegneria in quanto gli stessi non possono essere considerati "ad esecuzione istantanea".

Allegato V 2 Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico (Articolo 215, comma 1)

All- V.2 – art. 2		
CODICE VIGENTE	CORRETTIVO	PROPOSTE
1. Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale	Requisiti e incompatibilità 1. Possono essere nominati membri del collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di adeguata	Requisiti e incompatibilità 1. Possono essere nominati membri del collegio ingegneri, architetti, geologi, geometri altri professionisti tecnici, nonché

data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.	esperienza e qualificazione professionale nelle materie attinenti alla legislazione e al contenzioso delle opere pubbliche o nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti.	giuristi ed economisti in possesso di adeguata esperienza e qualificazione professionale nelle materie attinenti alla legislazione e al contenzioso delle opere pubbliche o nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti.
2. Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione deve tenersi una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.	Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti: a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi Requisiti e incompatibilità	Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti: a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi Requisiti e incompatibilità
3. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della	1. Possono essere nominati membri del collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di adeguata esperienza e qualificazione	1. Possono essere nominati membri del collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di adeguata

complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo. Articolo 3. Decisioni del Collegio consultivo tecnico.	professionale nelle materie attinenti alla legislazione e al contenzioso delle opere pubbliche o nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti: a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 810 c.p.c.	esperienza e qualificazione professionale nelle materie attinenti alla legislazione e al contenzioso delle opere pubbliche o nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti: a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 810 c.p.c
---	---	--

Motivazione: Si propone di includere anche i geologi, geometri ed altri professionisti tecnici, a partecipare al collegio consultivo tecnico in quanto i geometri sono figure tecniche professionali equiordinate alle altre figure tecniche, nel rispetto dei requisiti ordinamentali di categoria.

Alle parti deve essere garantita la più ampia libertà di farsi assistere da professionisti di propria fiducia